



ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In data 03/08/2022 presso Barzago (LC), via Milano n 7
si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. SIG.ra **Michela Cavenaghi** nato a Erba il 12/01/1998 residente a Molteno (LC) viale A. Consolini n. 5, cittadina italiana; CF CVNMHL98A52D416Y;
2. SIG **Stefano Tentori** nato a Merate il 27/01/1998 residente a Dolzago (LC) via Pessina n. 7/e, cittadino italiano; C.F. TNSFN98A27F133T;
3. SIG.ra **Chiara Anghileri** nato a Lecco (LC) il 9/03/1997 residente a Valmadrera (LC) via Bovara n. 38/h, cittadino italiano; C.F. NGHCHR97C49E507P;
4. SIG.na **Irene Giussani** nato a Cantù (CO) il 8/6/1999 residente a Cassago Brianza via Fiume n. 31, cittadino italiano; C.F. GSSRN199H48B639S;
5. SIG **Aziz Sawadogo** nato a Lecco (LC) il 19/08/1998 residente a Sirtori via Lecco n.18, cittadino italiano; C.F. SWDBLZ98M19E507S;
6. SIG **Emiliano Longo** nato a Vimercate (MB) il 25/09/1998 residente a Olgiate Molgora via delle Robinie n.16, cittadino italiano; C.F. LNGMLN98P25M052B;
7. SIG **Alessandro Raimondi Cominesi** nato a Carate Brianza (MB) il 28/05/1998 residente a Ello via le Agostane n.4, cittadino italiano; C.F. RMNLSN98E28B729U;
8. SIG.na **Eleonora Usuelli** nato a Monza il 22/07/1998 residente a Barzanò via Via dell'Olmo 12, cittadino italiano; C.F. GSSRN199H48B639S;
9. SIG.na **Matteo Colombo** nato a Carate Brianza il 23/06/1999 residente a Sirtori Via Alessandro Volta 12, cittadino italiano; C.F. CLMMLT99H23B729M;
10. SIG **Esref Hodzic** nato a Novi Pazar (Serbia) il 12/06/1997 residente a Renate Brianza Via Trento Trieste 8, Renate (MB), cittadino italiano; C.F. HDZSRF97H12Z158S;
11. SIG **Davide Tagliabue** nato a Milano il 1/2/1998 residente a Olgiate Molgora Via Canova 22, Olgiate Molgora 23887 (LC), cittadino italiano; C.F. TGLDVD98B01F205O;



12. SIG **Tommaso Reddelli** nato a Carate Brianza (MB) il 23/09/98 residente a Sirtori via Aldo Moro n. 101 cittadino italiano; C.F. RDLTMS98P23B729W;
13. SIG **Luca Barbieri** nato a Carate Brianza (MB) il 17/09/1998 residente a Sirtori Via Teresa Preyosti n. 19/A., cittadino italiano; C.F. BRBLCU98P17B729O;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti componenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 e del Codice Civile denominata "RIFUGIO APS".

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari e di terzi.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Sirtori via n. Lecco 1.

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di perseguire:

La promozione della cultura nelle sue diverse forme, della creatività e delle attitudini creative.

La promozione del volontariato inteso come partecipazione attiva e democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza.

La promozione della cultura della convivenza civile, dello sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza, censura e proibizionismo;

La promozione delle attività ricreative, di socialità, con finalità formative, volte alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e al miglioramento della qualità della vita, anche tramite la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione e con particolare attenzione al protagonismo delle nuove generazioni.

L'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

L'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, conservando e promuovendo la memoria collettiva;



La promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza.

Il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti;

L'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 20,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 11 membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. Aziz Sawadogo e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

1. Aziz Sawadogo - Portavoce
2. Stefano Tentori - Viceportavoce
3. Matteo Colombo - Segretario
4. Tommaso Redaelli - Tesoriere



5. Emiliano Longo
6. Esref Hodzic
7. Michela Cavenaghi
8. Luca Barbieri
9. Chiara Anghileri
10. Eleonora Uselli
11. Davide Tagliabue

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. LECCO - U.T. MERATE

REGISTRATO IN DATA **22 MAG 2023**

SERIE **3** N. **347**

CON PAGAMENTO EURO **Esref**

Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

Dessa, Ermelinda PAPALEO

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, l'apertura del c/c dell'associazione presso un istituto di credito selezionato, e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Barzago, data 03/08/2022



Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme

Allegato alla lettera A "Statuto" associativo

Amfipa *Luca Barbieri* *Chiara Anghileri*
Emiliano Longo *Tommaso Uselli* *Eki* *Dan J. Gibson*
M. Ho. C. D. mb *Michela Cavenaghi* *Uselli*
Stefano Tortori *Rund* *Gigliotti*



Statuto Associazione di Promozione Sociale "RIFUGIO APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata RIFUGIO APS di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sirtori e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. RIFUGIO promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. Esso sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende raggiungerle tramite:

- a) la promozione della cultura nelle sue diverse forme, della creatività e delle attitudini creative.
- b) La promozione del volontariato inteso come partecipazione attiva e democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza.
- c) la promozione della cultura della convivenza civile, dello sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza, censura e proibizionismo;
- d) la promozione delle attività ricreative, di socialità, con finalità formative, volte alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e al miglioramento della qualità della vita, anche tramite la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione e con particolare attenzione al protagonismo delle nuove generazioni.
- e) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- f) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, conservando e promuovendo la memoria collettiva;
- g) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza.
- h) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti;
- i) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, volta alla difesa e alla salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e alla promozione dell'economia circolare e della giustizia climatica.



Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

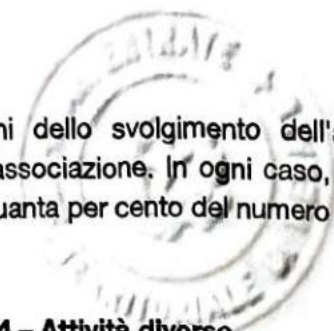
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ll) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- a) organizzare eventi dedicati all'economia circolare del riuso (ad es. mercatini dell'usato e del baratto, laboratori di autoproduzione e riciclo creativo), giornate ecologiche a servizio e tutela del territorio, attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare (ad es. orto sociale);
- b) realizzare eventi di aggregazione giovanile volti anche alla valorizzazione e/o riqualificazione del territorio (ad es. festival, fiere) e di escursioni tematiche in luoghi di interesse culturale e paesaggistico;
- c) organizzare dibattiti, conferenze e manifestazioni, mostre, cineforum, presentazioni letterarie, concerti e eventi musicali/teatrali, laboratori e workshop eventualmente in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed altri enti;
- d) organizzazione di tornei sportivi e laboratori a tema;
- e) realizzare cene sociali e raccolte a scopo di beneficenza (ad es. raccolta farmaci, viveri);
- f) mettere a disposizione spazi autogestiti per studio, coworking, orientamento alle opportunità del territorio o a scopo ricreativo.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario



ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- a) i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- c) i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo, dopo avere consultato l'assemblea, riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.
- d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, morosità nel pagamento della quota associativa, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il portavoce;
 - d) il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 anni di esercizio e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. RIFUGIO promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione in maniera orizzontale; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine al suo interno come all'esterno, nel quadro di un'effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di RIFUGIO sono:

- a) l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e;
 - b) il loro diritto alle garanzie democratiche;
 - c) l'adozione di strumenti democratici di governo;
 - d) la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
2. L'Assemblea è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal portavoce dell'associazione o, in sua assenza, dal viceportavoce.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

deliberare sulle modificazioni dello statuto;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

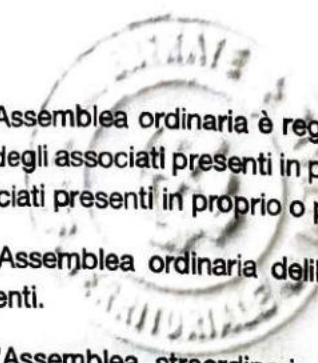
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Portavoce dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del portavoce o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
 6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
 7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
 9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone o questioni sulle quali l'Assemblea lo ritiene necessario. In questo caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
 10. Per particolari condizioni valutate dal consiglio direttivo, è possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione.
 11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Portavoce e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il portavoce, il vice portavoce, il tesoriere e il segretario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Portavoce il Vice Portavoce o più Vice Portavoci;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Portavoce per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è

possibile, il portavoce convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il portavoce convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Portavoce, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Portavoce e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Portavoce

1. Il Portavoce è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il portavoce:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 - Il viceportavoce

1. Il viceportavoce lavora in costante dialogo con il portavoce ed essi svolgono tutte le loro funzioni in comune accordo.

2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal viceportavoce.

3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del viceportavoce fa piena prova dell'assenza per impedimento del portavoce, previo mandato da parte del consiglio direttivo.

Art. 20 - Il segretario

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo; coadiuva il portavoce nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
2. Il segretario cura inoltre: la tenuta del libro verbali delle assemblee, di quello del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione; cura l'invio e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al consiglio direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Art. 21 - Il tesoriere

1. Il tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'associazione, verifica il pagamento delle quote associative, predispone per il consiglio direttivo il rendiconto annuale da presentare all'assemblea dei soci.

Art. 22 - Collegio dei Garanti (se istituito)

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da due componenti effettivi, scelti anche tra i non soci.
2. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.
3. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Portavoce e dal segretario.



Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.